

Parte Straordinaria  
Allegato "e"

**STATUTO**  
**"IFOM**  
**Fondazione Istituto Firc di Oncologia Molecolare"**  
in breve  
**"IFOM"**

**Art. 1**

**COSTITUZIONE**

Su iniziativa della "Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro", che ne è il Fondatore, è costituita una fondazione denominata

**"IFOM**  
**Fondazione Istituto Firc di Oncologia Molecolare"**  
in breve  
**"IFOM"**

con sede in Milano, Via Adamello n. 16.

La Fondazione non ha finalità di lucro.

Le finalità della Fondazione si esplicano in ambito nazionale.

**Art. 2**

**SCOPI**

La Fondazione ha lo scopo di svolgere e promuovere ricerca scientifica e formazione nel campo della Oncologia Molecolare e con particolare riguardo a quei settori della nuova biotecnologia basata sulle tecnologie genomiche e postgenomiche, anche mediante l'apporto coordinato degli enti e delle istituzioni ad essa aderenti, ovvero mediante accordi con enti esterni.

La Fondazione si propone inoltre di collaborare con istituti scientifici, università, enti pubblici o privati sia in ambito nazionale che internazionale per la formulazione, la valutazione e la realizzazione di progetti di ricerca nel campo della Oncologia Molecolare.

**Art. 3**

**ATTIVITA' STRUMENTALE**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare atti, contratti e convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque dalla medesima posseduti o detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di consorzi e società anche di capitali, nonché partecipare a enti del medesimo tipo;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione e di aggiornamento, anche del personale docente delle scuole, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, ed ogni iniziativa idonea a favorire un

organico contatto tra la Fondazione e gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, ed il pubblico;

f) istituire premi e borse di studio;

g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività con riferimento al settore dei mezzi ausiliari dell' editoria, secondo la normativa vigente, e della diffusione a mezzo world wide web;

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Art. 4**

#### **VIGILANZA**

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa ai sensi delle norme di legge.

#### **Art. 5**

#### **PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o in beni mobili od immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;

– dai beni mobili ed immobili che pervengano da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

– da contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti Pubblici Territoriali o da altri Enti con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

– dalle somme delle rendite non utilizzate che con delibera del Comitato Direttivo possono essere destinate ad incrementare il patrimonio.

#### **ART. 6**

#### **FONDO DI GESTIONE**

Il Fondatore si impegna ad erogare annualmente alla Fondazione risorse sufficienti alla attuazione del documento di programmazione, approvato dal Comitato Direttivo e dal Fondatore, relativo all'attività pluriennale articolata per fasi, nonché alla conseguente programmazione economica di realizzazione.

Inoltre, il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

– da contributi pubblici e privati;

– dai proventi delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;

– da eventuali donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;

– da altri contributi del Fondatore non destinati a patrimonio.

Le rendite e i fondi della Fondazione saranno impiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi.

#### **Art. 7**

#### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 marzo successivo il Comitato Direttivo approva il bilancio economico di previsione ed entro il 31 maggio successivo il bilancio

consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il termine per l'approvazione del bilancio consuntivo potrà essere prorogato per non più di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 8**

#### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Direttore Scientifico;
- il Direttore Amministrativo;
- il Comitato Direttivo;
- il Consiglio Consultivo;
- il Revisore dei Conti.

La partecipazione al Comitato Direttivo e al Consiglio Consultivo non dà luogo di per sé a compensi o gettoni di presenza.

#### **Art. 9**

#### **IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE**

Il Presidente della Fondazione è designato dal Fondatore anche tra persone esterne al proprio Consiglio. Il Presidente resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla propria nomina e può essere confermato.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente convoca e presiede il Comitato Direttivo, sovrintende alla gestione nonché all'organizzazione della Fondazione, impartendo le opportune istruzioni alla struttura; egli assume e licenzia il personale, su proposta del Direttore Scientifico ovvero del Direttore amministrativo, in relazione all'assegnazione del personale medesimo alle aree scientifica ovvero amministrativa.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Consultivo e cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Vice Presidente della Fondazione è designato dal Fondatore anche tra persone esterne al proprio Consiglio. Egli resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla propria nomina e può essere confermato. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito a tutti gli effetti, siano essi derivanti da legge, da statuto o da deliberazioni degli organi della Fondazione, dal Vice Presidente.

#### **Art. 10**

#### **IL DIRETTORE SCIENTIFICO**

Il Direttore Scientifico è nominato dal Fondatore e resta in carica fino

a dimissioni o revoca.

Il Direttore Scientifico è il responsabile delle attività scientifica e di ricerca della Fondazione, nonché della loro attuazione. In tale ambito egli ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Comitato Direttivo.

Il Direttore Scientifico si avvale della collaborazione di un Comitato Scientifico Internazionale, composto da scienziati esperti nelle materie d'interesse della Fondazione, il quale periodicamente esprime pareri e valutazioni sull'attività scientifica della Fondazione. Il presidente del Comitato Scientifico Internazionale è nominato dal Comitato Direttivo; egli nomina i membri del Comitato Scientifico Internazionale e determina le modalità di funzionamento del Comitato medesimo.

Il Direttore Scientifico, ogni sei mesi, relaziona al Fondatore circa le attività della Fondazione e riporta al Fondatore medesimo le valutazioni formulate dal Comitato Scientifico Internazionale.

In particolare, il Direttore Scientifico :

- individua ed organizza le aree di attività della Fondazione ed organizza e dirige le attività di ricerca della Fondazione;
- cura gli aspetti esecutivi dei progetti;
- delega a coordinatori scientifici compiti specifici relativi alle esigenze organizzative e funzionali di singoli progetti od aree di attività;
- propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del personale scientifico della Fondazione;
- mantiene i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività scientifica della Fondazione;
- firma la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti di propria competenza.

#### **Art. 11**

##### **IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Il Direttore Amministrativo è nominato dal Fondatore, d'intesa con il Direttore Scientifico della Fondazione, e resta in carica fino a dimissioni o revoca.

Il Direttore Amministrativo relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Comitato Direttivo della medesima.

Il Direttore Amministrativo è responsabile del buon andamento gestionale ed amministrativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede, d'intesa con il Direttore Scientifico, alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, agli atti del Presidente, del Vice Presidente, del Direttore Scientifico ovvero del

Comitato Direttivo;

- propone al Presidente, d'intesa con il Direttore Scientifico, l'assunzione ed il licenziamento del personale amministrativo della Fondazione;
- sovrintende alla gestione di tutto il personale;
- propone, d'intesa con il Direttore Scientifico, il bilancio preventivo e quello consuntivo al Comitato Direttivo per l'approvazione.

#### **Art. 12**

#### **IL COMITATO DIRETTIVO**

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Direttore Scientifico e dal Direttore Amministrativo della Fondazione.

Il Comitato Direttivo può cooptare al proprio interno fino ad altri tre membri qualora lo ritenga utile od opportuno per il perseguimento delle finalità della Fondazione. Detti membri restano in carica tre esercizi, salvo dimissioni o revoca, e possono essere confermati. Qualora essi, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive del Comitato, possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso.

Il Comitato Direttivo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Il Comitato Direttivo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Direttore Scientifico e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. E' garante dell'autonomia scientifica ed operativa della Fondazione. In particolare provvede a:

- a) approvare il documento di programmazione pluriennale della Fondazione e la conseguente programmazione economica di realizzazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- c) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
- d) deliberare la costituzione e/o la partecipazione a consorzi e società;
- e) deliberare le modifiche allo Statuto, acquisito il parere del Fondatore;
- f) deliberare all'unanimità lo scioglimento dell'Ente, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- g) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Il Comitato Direttivo è presieduto e convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei e con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della

seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Comitato si riunisce validamente tanto in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente la riunione deve essere aggiornata.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni constano da verbale steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni e sottoscritto da chi presiede e da chi svolge le funzioni di segretario della riunione e da notaio in caso di modifiche statutarie o di scioglimento.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **Art. 13**

#### **IL CONSIGLIO CONSULTIVO**

Il Consiglio Consultivo è composto dai rappresentanti degli enti pubblici e privati convenzionati con la Fondazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Al Consiglio Consultivo vengono illustrati i programmi e le linee di sviluppo della Fondazione, in relazione alle quali il Consiglio può esprimere pareri e proposte. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Consiglio Consultivo vengono stabilite con regolamento dal Comitato Direttivo.

#### **Art. 14**

#### **IL REVISORE DEI CONTI**

Il Revisore dei Conti della Fondazione è nominato dal Fondatore, tra persone esperte di amministrazione e contabilità. Il Fondatore designa altresì il Revisore Supplente.

Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da sottoporre al Comitato Direttivo, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore resta in carica tre esercizi ed è confermabile.

#### **Art. 15**

#### **SCIOGLIMENTO**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, deliberato dal Comitato Direttivo, che nomina anche il Liquidatore, il

patrimonio residuo, ad avvenuta liquidazione, dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità secondo quanto deliberato dal Comitato Direttivo.

I beni immobili residuati dalla liquidazione e che siano stati conferiti a titolo gratuito alla Fondazione da parte del Fondatore torneranno in proprietà di quest'ultimo, sulla base del presupposto che il medesimo ente persegue finalità analoghe a quelle della Fondazione.

**Art. 16**

**RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.